

ACCORDO

TRA

COMMISSIONE REGIONALE ABI EMILIA ROMAGNA

E

LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

**PER IL SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DELL'EMILIA – ROMAGNA E
DELLE PROVINCE DI MANTOVA E DI ROVIGO COLPITE DAL SISMA
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012**

20 Febbraio 2013

PREMESSO CHE

- Gli eventi sismici che nel maggio 2012 hanno colpito le popolazioni e l'economia di numerosi comuni soprattutto dell'Emilia Romagna e delle province di Mantova e di Rovigo, hanno richiesto e richiedono un'ampia mobilitazione dell'intero sistema Paese per favorire il rapido ritorno alla normalità di coloro che si sono trovati improvvisamente in condizioni di gravi difficoltà per aver subito il danneggiamento o l'inagibilità anche parziale degli immobili e delle strutture dedicate all'abitazione e/o al lavoro;
- le Banche e le Associazioni dei Consumatori hanno avviato nell'immediato nei territori coinvolti dall'emergenza, diverse iniziative a supporto delle popolazioni colpite dal terremoto;
- il 5 luglio 2012 le parti hanno tenuto un primo incontro a Bologna, presso la sede della Commissione Regionale ABI dell'Emilia Romagna, per fare il punto della situazione e per definire il quadro generale dei primi provvedimenti adottati o in corso di adozione, per assicurare misure idonee soprattutto per la gestione dell'immediata emergenza e per gettare le basi degli interventi a medio e più lungo periodo;
- nell'incontro dell'11 febbraio 2013, sono emersi elementi utili per realizzare interventi sempre più efficaci e mirati a sostegno delle famiglie esposte maggiormente alle conseguenze dei gravi danni subiti con gli eventi sismici e aggravate dal protrarsi della più ampia crisi economica che coinvolge da anni l'intero Paese;
- esiste l'esigenza di assicurare una continua opera di sensibilizzazione delle istituzioni nazionali e locali per favorire la rapida ricostruzione nei Comuni interessati.

LE PARTI CONCORDANO DI:

- costituire un tavolo di confronto periodico (almeno con cadenza bimestrale) volto a (i) valutare e approfondire la conoscenza delle diverse iniziative avviate per la

ricostruzione; (ii) considerare congiuntamente i loro possibili sviluppi nel contesto dei rapporti tra le banche e la propria clientela; (iii) proporre, anche nella prospettiva di eventuali prossimi eventi che possano determinare la sospensione delle rate dei mutui, modalità trasparenti di: (a) maturazione degli interessi che rispecchino quanto previsto nel Documento tecnico per la sospensione delle rate dei mutui nell'ambito dell'iniziativa "Piano Famiglie" confluita nel recente Accordo nazionale tra ABI e Associazione dei Consumatori denominato "Percorso Famiglie"; (b) informazioni preventive più efficaci nei confronti dei mutuatari in merito agli eventuali costi e all'accesso alla sospensione e, più in generale, sulle iniziative promosse a sostegno delle famiglie.


- Consolidare le iniziative di sospensione delle rate dei mutui, avviate autonomamente dalle banche a partire dal 30 novembre 2012, in relazione ai finanziamenti sospesi a tale data ai sensi del D.L. 74/2012 e successive integrazioni e modifiche, fino al termine del 30 giugno 2013, su richiesta documentata dei mutuatari vittime degli eventi sismici. Le banche che volontariamente intendono aderire all'iniziativa, dovranno darne specifica comunicazione all'ABI entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione della circolare con cui quest'ultima ha dato tempestiva informativa del presente Accordo. Le banche che hanno già comunicato all'ABI l'avvio di autonome iniziative di sospensione delle rate dei mutui alle famiglie, sono considerate automaticamente aderenti al presente accordo, salvo che non comunichino diversa volontà alla stessa ABI nei termini di cui sopra. L'ABI provvederà a pubblicare e tenere aggiornata sul proprio sito internet la lista delle banche aderenti e delle condizioni di sospensione offerte.
- Resta inteso che le banche possono sempre offrire, concordando alla propria clientela, condizioni migliorative rispetto a quelle che fanno riferimento al presente Accordo, anche con riferimento alla possibilità di estendere le iniziative ad altre forme tecniche di finanziamento.
- Sensibilizzare le banche aderenti al presente accordo all'adozione di condizioni particolarmente favorevoli per l'accesso alla sospensione da parte delle popolazioni che hanno avuto la propria abitazione danneggiata e/o distrutta o hanno perso il posto di lavoro o usufruiscono di ammortizzatori sociali, a causa del terremoto.

- Convergere verso iniziative di sensibilizzazione della Regione e del Governo - anche previo confronto con le Autorità - a promuovere interventi legislativi volti a: (i) istituire un fondo di solidarietà per assicurare ai mutuatari la copertura degli eventuali interessi applicati per la sospensione avviata per iniziative di autoregolamentazione ovvero per disposizioni di cui al DL 74/2012 e successive integrazioni e modificazioni, anche se già terminate; (ii) avviare la ricostruzione delle abitazioni distrutte in tempi celeri e alle condizioni più favorevoli grazie a strumenti di sostegno pubblico; (iii) tutelare i mutuatari che hanno avuto l'immobile ipotecato distrutto, analogamente a quanto è stato previsto per gli altri mutuatari che nel passato hanno subito simili eventi calamitosi.
- Verificare lo stato di attuazione del presente accordo entro il termine massimo del 31 maggio 2013.


Commissione Regionale ABI dell'Emilia Romagna



ADICONSUM




ADOC



CONFCONSUMATORI



FEDERCONSUMATORI



LEGA CONSUMATORI

Mario Alessandro Cavaliere

MOVIMENTO CONSUMATORI

Roberto RABBI

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Mario Augusto